

## VERBALE DI ACCORDO

Roma, 16 febbraio 2005

Tra

ENEL S.p.a. rappresentata dai sigg.: Ruzzini, Delvecchio, Crivelli

e

FILCEM rappresentata dai sigg.: Berni, Fontanelli, Nardone, Seren Rosso

FLAEI rappresentata dai sigg.: Carosi, De Masi, Arca, Meazzi

UILCEM rappresentata dai sigg.: Bellissima, Musella, Polizzi, Zaza

Premesso che:

- ✓ la previgente normativa contrattuale ENEL in materia di **"Locali a disposizione dei sindacati"**, risalente al primo Ccl 11 aprile 1963 e confermata nel tempo (fino alla stipula del Ccnl di settore del 24 luglio 2001), prevedeva che *"nelle località sedi delle Segreterie periferiche delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, l'Ente, nei limiti del possibile, metterà a disposizione un locale per lo svolgimento dell'attività di dette Organizzazioni concernente la tutela del rapporto di lavoro del personale dell'Ente medesimo"*;
- ✓ con l'accordo 19 aprile 2002 (cd "accordo di armonizzazione"), stipulato in applicazione di quanto previsto dall'art. 54 Ccnl 24 luglio 2001, le Parti hanno rinegoziato il complesso della disciplina collettiva in vigore a quel momento nell'Enel non includendo – tra le norme e gli istituti espressamente richiamati e confermati – la normativa di cui al punto precedente sui "locali a disposizione dei sindacati";

tutto quanto sopra premesso,

Le Parti

riconoscono vigente al 31 dicembre 2004 la normativa sui "locali a disposizione dei sindacati" di cui all'art. 47, comma 10, Ccl 21.2.1989.

Letto, confermato e sottoscritto.

